

20/09/2010

Al Giudice per la esecuzione del pignoramento

Sig. Giudice

oggetto: pignoramenti del 06/07/2010 e del 19/07/2010

I presenti pignoramenti traggono la loro apparente legittimazione dal decreto ingiuntivo emesso nell'agosto 2009 dal Giudice Libero Mazza senza che esistesse uno solo dei presupposti necessari, formali o sostanziali, ed in aperta contrapposizione alle prescrizioni della Corte di Cassazione.

Probabilmente per distrarre la attenzione da quanto sopra ed in omaggio anche alla ormai consolidata prassi di questa controparte di andare per tentativi, al decreto ingiuntivo ha fatto seguito un balletto di precetti e di richieste di ulteriori somme (mediante fax al mio avvocato), ogni una indicante valori differenti, tanto che risulta veramente difficile districarsi.

E' la intera vicenda giudiziaria ad essere caratterizzata da comportamenti simili di questa controparte, che ha dato luogo ad un proliferare di atti e di sedi giudiziarie impropri, tanto che l'intero fascicolo ha raggiunto dimensioni enormi, che sarebbe improponibile sottoporre in versione cartacea; di conseguenza allego un cdrom che riepiloga la vicenda e la rende maggiormente accessibile, consentendo di verificare i punti salienti in maniera molto comoda mediante i link ai documenti originali, posti opportunamente nel contesto della narrazione.

Un esemplare precedente di tale cdrom è già stato allegato alla dichiarazione presentata all'UNEP di Montebelluna in data 03/08/2010 e pertanto risulta già agli atti.

A mio avviso, la mia controparte si è resa responsabile anche di vari reati, riguardo ai quali non ho ancora sporto querela in quanto temo che verrebbe intercettata e non raggiungerebbe il destinatario dr. Fojadelli (come è già successo in passato -vedere nel cdrom-). E' per questo motivo che ho ritenuto meno rischioso per me rivolgermi invece al Consiglio Superiore della Magistratura, che ha preso in considerazione la mia denuncia ma non ha ancora chiuso la sua istruttoria e pertanto presumibilmente sarà la sua composizione neo eletta ad occuparsi del mio esposto, presentato in data 7 maggio 2010.

E' mio auspicio che codesto Giudice prenda atto dei numerosi reati che emergono dalla vicenda e provveda d'ufficio a darne segnalazione alla autorità competente. In tale eventualità mi riservo di costituirmi formalmente, subito dopo, come parte civile.

Allego la versione cartacea dei seguenti documenti (in quanto specificamente correlati allo oggetto della presente udienza):

- dichiarazione alla UNEP di Montebelluna (all 1)
- precetti emessi dall'avv. Bonotto rispettivamente in data:
 - 10/12/2009 per euro 37.075,98
 - 21/05/2010 per euro 33.897,43
 - 03/06/2010 per euro 4.881,24
 - 15/06/2010 per euro 35.762,23 (all. 2,3,4,5)
- ulteriore richiesta di euro 1.839,72 formulata via fax all'avv. Santarcangelo (all. 6)
- pignoramenti del 06/07/2010 e del 19/07/2010 e relativi miei commenti (all 7,8, 9,10)
- conclusionale dello studio Bonotto/Bottega nella causa essedi/andreon presso il Tribunale della esecuzione di Palmanova (all. 11).

In primo luogo va precisato che la cifra di euro 4,881,24 indicata dall'avv. Bonotto nel suo atto di pignoramento presso terzi va incrementata delle seguenti spese:

| | |
|--|------------|
| imposta di registro versta il 9 giugno 2010, come da allegato F23 (all 12)euro | 340,13 |
| interessi di mora (su 4881,24 x 6 mesi) | euro 73,21 |
| | <hr/> |
| euro | 413,34 |

cui vanno aggiunte le spese legali di recupero, che prego codesto giudice di voler liquidare.

I precetti includono una somma addebitata ad un tasso usuraio. N.B. l'avv. Santarcangelo, nella sua opposizione al precetto del 10/12/2009 ha generosamente attribuito l'esoso addebito per interessi ad una errore nella applicazione della decorrenza; ciò nonostante l'avv. Bonotto ha insistito nei precetti successivi ad addebitare gli interessi a tasso usuraio.

Solo a distanza di parecchi mesi, ha rinunciato alla sua insistente vessazione usuraia in seguito ad un mio telegramma inviato ad Andreon Francesco (il cui testo egli ha riportato nel precetto del 15/06/02010) e quindi, presumibilmente, grazie alla intercessione dello stesso Sig. Francesco. In quella occasione ha addotto la scusa che lo stesso avv. Santarcangelo gli aveva suggerito a suo tempo, ma ovviamente, dato che il suggerimento è rimasto inascoltato e negli atti successivi è stata invece ribadita la pretesa usuraia, il sottoscritto ritiene non vi possa essere alcun dubbio sulla natura dolosa dell'esoso addebito per interessi;

- una dato è certo (gli allegati contengono tutti i dettagli): il pignoramento del credito di essedi studio sas verso Andreon Francesco certifica che la somma che si chiede di pignorare è relativa alle spese di causa poste dal Tribunale di Palmanova a carico di Andreon Francesco in seguito al rigetto della sua richiesta della medesima somma (sia come valore che come titolo e motivazioni) in quella sede e che **anche** la sua società (la sua quota di partecipazione al capitale della Andreon s.r.l. è dell'80%) ha preteso a sua volta dalla medesima controparte, rivolgendosi al Tribunale di Conegliano!
- La circostanza che tale ulteriore pretesa sia stata avanzata parecchi mesi prima che fosse ufficialmente noto l'esito della identica richiesta di rifusione rivolta al Tribunale di Palmanova è una ulteriore aggravante, da cui deriva che la stessa somma è stata chiesta, non solo indebitamente, ma anche due volte, e quindi doppia!

Non so se, date le incredibili iniziative della controparte, sono stato sufficientemente chiaro e pertanto cercherò di riassumere i fatti nuovamente:

premesso che nel 2005/2006 la essedi studio sas ha legittimamente percepito la somma di euro 31.357 in adempimento di un accordo fra avvocati ed in seguito alla sentenza di merito emessa nel 2000 e passata in giudicato,

la restituzione di tale somma è stata richiesta da Andreon Francesco al Tribunale di Palmanova e **contemporaneamente** dalla Andreon Arredamenti s.r.l. al Tribunale di Conegliano.

Più reato di così!

Ma la frenesia persecutoria di questa controparte ha prodotto ulteriori, gravi anomalie:

-premesso che il (presunto) debitore principale è la essedi studio sas e che il socio accomandatario diventa perseguibile solo previa escussione della società (circostanza riconosciuta dalla stessa controparte nel suo ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo)

- la controparte ha invece **prima** chiesto ed indebitamente ottenuto la provvisoria esecuzione a carico di Sandro Dallavalle ed emesso il relativo precetto con conseguente iscrizione di ipoteca sulla casa di proprietà: dopo alcuni mesi, ma in costanza della prima azione, e quindi in maniera non solo contraria all'ordine di priorità prescritto dalla legge ma **addirittura "doppia"** emetteva la sequenza di precetti, di cui sopra, **anche** a carico della essedi studio sas.

Questa controparte ha la ulteriore disinvoltura (ovvero la per me in questo caso fortunata attitudine) di **portare essa stessa alla attenzione di codesto Giudice la prova documentale**, attraverso il

pignoramento del credito di essedi studio sas verso Andreon Francesco, che il debito di questo ultimo verso la essedi è conseguenza diretta della sentenza, passata in giudicato, che ha già decretato sul merito della pretese degli Andreon, ripetute tali e quali al tribunale di Conegliano (ma questa volta, dalla s.r.l. E non più personalmente dal Sig Andreon Francesco).

Di conseguenza, indipendentemente dal processo di Conegliano (al quale tale prova documentale non è stata sottoposta e quindi è sconosciuta), **codesto Giudice ha tutti gli elementi per decretare l'annullamento (o quanto meno la sospensione) degli atti vessatori a carico della essedi studio sas e per cominciare a valutare l'entità dei danni e delle spese inerenti a questi due pignoramenti(del 06/07/2010 e del 19/07/2010).**

Danni che da soli (cioè senza contare tutti i danni in relazione ai 20 anni di persecuzione giudiziaria, che saranno oggetto di querela) superano ampiamente la somma di circa 40.000 euro che viene pretesa:

- dato che la essedi studio sas fruiva di un fido presso la Unicredit Banca, il congelamento presso terzi ha di fatto provocato il blocco del conto (come si rileva dal documento allegato (all. 13); tale affidamento era destinato a consentire il pagamento degli F24, cioè delle tasse: i danni prevedibili superano da soli i 40.000 euro);
- dato che la essedi studio sas non ha rapporti con la Veneto Banca, il danno diretto per fortuna viene evitato , ma quello di immagine, stante anche che detta banca è quella che più tipicamente insiste sul nostro territorio, è rilevante (è evidentemente questo lo scopo che si prefiggeva la Andreon che non poteva certo ipotizzare la esistenza di un credito di Essedi verso un Istituto con il quale non intratteneva alcun rapporto);
- euro 2.275 per la ripulitura professionale dei quattro computers pignorati (come noto la **normale cancellatura dei dati non è sufficiente ad evitare che possano essere recuperati** dati sensibili, stante la necessità per essedi studio sas di difendere la proprietà industriale dei suoi prodotti) ed il trasferimento/re-installazione su altri supporti criptati e quindi protetti rispetto alle iniziative di controparte;
- volendo evitare ulteriori spese al Sig. Francesco, la essedi studio sas ha deciso di non sostituire ancora le vetture pignorate (ma altrettanto vale per ogni altro bene pignorato), per le quali, in assenza di una liberazione immediata da ogni vincolo, si riserva di acquisire analoghe vetture in affitto, non suscettibili quindi di essere anche esse soggette a nuovi abusi, ad un costo prevedibile di oltre 700 euro mensili per tutti i successivi anni di attività (dato che la mancata disponibilità dei beni pignorati non consente il proseguimento nemmeno in minima parte della attività aziendale);
- infine i danni immateriali, tanto più rilevanti quanto è immacolata la posizione della società (22 anni) e del sottoscritto (45 anni di lavoro) sotto il profilo della precisione nei rapporti finanziari.

Se richiesto, il sottoscritto si riserva di produrre tutta la documentazione specifica, utile alla più precisa quantificazione dei danni di cui sopra.

Non è l'unica (delle sue) che ha compiuto l'avv. Bonotto: si vanta anche che, rispetto a questa causa civile del valore originario di 12.000 euro circa, ha ottenuto che il suo ricorso in Cassazione fosse esaminato in Camera di Consiglio, per iniziativa del Procuratore Generale di Cassazione.

Chiunque è in grado di valutare questa circostanza, e parecchie altre che emergono dal resoconto della intera vicenda, anche alla luce di quanto riferiscono i media, con martellante cadenza, circa gli strane premure che determinati esponenti ai vertici istituzionali hanno verso certi soggetti.

Sono tali comportamenti, che si ripetono in maniera unidirezionale, la chiave di lettura della intera vicenda, che spiega la incredibile sicumera e potenza dimostrati dallo avv. Bonotto in questi ultimi, fatidici in questa vicenda ma anche, in via generale, a livello nazionale, 15 anni!

Sandro Dallavalle

Il pignoramento del 6 luglio è esso stesso una manifestazione (ed una prova) di reato per moltissimi motivi già denunciati nella dichiarazione all'UNEP da me depositata il 3/08/2010 (con allegato cdrom del quale consegno ora un nuovo esemplare).

Sono a conoscenza che i contenuti della dichiarazione all'UNEP hanno già circolato ampiamente negli ambienti giudiziari di Treviso e di Montebelluna.

Solo alcuni spunti:

- viola la prescrizione della Sentenza di Cassazione, in quanto emanata dalla s.r.l. (A)
- tenta di ottenere per la seconda volta ed anche contemporaneamente una somma già richiesta ,dal Sig. Andreon Francesco al tribunale di Palmanova (B)
- tale tentativo è ulteriormente praticato anche dopo che il Tribunale di Palmanova ha rigettato la richiesta (sentenza recentemente passata in giudicato) (C) N.B. come il solito, ha omesso di seguire le regole, cioè ricorrere in Appello anzi che ricorrere ad un diverso Tribunale di primo grado, presso un magistrato pensionando ed in pieno periodo feriale!

I reati sono molti ed il comportamento irrituale di parecchi magistrati è ora alla attenzione del Consiglio Superiore della Magistratura in seguito al mio esposto del 7 maggio 2010, preso in esame in quello stesso mese.

Bonotto si vanta di godere di eccezionale riguardo da parte di altissimi esponenti della magistratura.

Il reato che si incontra maggiormente, quasi ad ogni passo, è il falso: D ed E (ad esempio) ma quello più ricorrente riguarda la questione della legittimazione attiva (G).

I danni causati dalla intera vicenda sono enormi e quelli specifici di questo pignoramento sono prevedibilmente nell'ordine di varie decine di migliaia di euro.

Chiedo di annullare o quanto meno sospendere tali pignoramenti e di segnalare i reati alla competente autorità, visto che le denunce del sottoscritto verrebbero intercettate ed insabbiate, come già avvenuto in passato.

I falsi introdotti dalla controparte sono molto numerosi e si ripetono da oltre 20 anni.

Ve ne è uno che è diventato ricorrente, nonostante sia smascherato in maniera inossidabile: si tratta della questione della mancanza di legittimazione attiva della essedi sas, riproposta sia alla Corte di Appello, che a quella di Palmanova, che a quella di Conegliano:

all H) è stata la Andreon, assistita dall'avv. Bonotto, a citare per prima la essedi studio sas, che infatti di è a sua volta costituita; questo punto è più che sufficiente a dimostrare il dolo, riproposto con insistenza da questa controparte;

all I) la partita iva indicata dalla controparte si riferisce alla precedente attività di lavoro autonomo di Dallavalle Sandro, che come tale non poteva certo stipulare contratti di fornitura di software di terzi e di propria produzione;

all L) il punto principale prodotto a sostegno della sua falsa tesi, riguarda la coincidenza di indirizzo fra Sandro Dallavalle e la società essedi studio sas; gli allegati certificati camerali dimostrano che tale situazione si è realizzata solamente nel 2000, mentre in precedenza la essedi studio sas aveva sede in altro indirizzo, ove versava l'affitto (all M)

all N) è stato lo stesso avv. Bonotto che ha preso la iniziativa di presentare al tribunale di Palmanova la fattura emessa da essedi sas di ottobre 1989 (prima dello inizio della controversia) ove si possono persino notare le annotazioni di pugno della Braidò Vanna (moglie di Andreon); il n. di partita IVA della sas è posto ben in evidenza, mentre quello relativo alla posizione di consulente è stampato nelle parole piccole in calce, ove era rimasto a causa di un errore da parte della stamperia

all O) tutti erano a conoscenza della esatta identità della essedi sas: il CTU

all P) l'avv. Bonotto

all Q) l'avv. Bonotto

all R) la Andreon Arredamanti

all S) con raccomandata AR del febbraio 2005 la essedi studio sas aveva precisato in maniera lapalissiana che la sua controparte era Andreon Francesco e che non intendeva intrattenere alcun rapporto con la Andreon SRL

(anche perchè già ne conosceva la strategia finanziaria mirata a sollevare il titolare dalle loro responsabilità)

all T) l'all. Q è alquanto eloquente nel dimostrare la personalità dell'avv. Bonotto, che si indigna di essere oggetto di sospetto per la sparizione dei reperti in custodia presso il Tribunale (reperti rappresentati dalla copia dei dati che fotografavano la situazione oggetto di accertamento tecnico preventivo); peccato che dai registri del tribunale risultasse che tali reperti erano stati scientemente ritirati da lui

all U) ancora più eloquente è il tentativo di convincere l'avv. di essedi studio sas (che nel si era disfatta dell'avv. Pantaleoni, con cui era indirizzata la proposta dell'avv. Bonotto) ad operare contro l'interesse del suo cliente